

***Come adattare questo contratto standard per i richiedenti di progetti di sub-grant:***

**Dove sono presenti < ... >, inserisci le informazioni relative all'Avviso specifico di sovvenzione per progetti di sub-grant.**

Le frasi tra parentesi quadre [ ] devono essere lasciate solo se pertinenti.

**Qualsiasi altra parte di questo contratto standard non devono essere modificate, salvo deroghe concesse dall'ente erogatore.**

Ricordati di cancellare questa pagina e qualsiasi altro testo evidenziato in giallo e tutte le parentesi quadre nella versione finale.

## CONTRATTO PER LA SOVVENZIONE

“Promoting upcycling in circular economy through innovation and education for creative industries in mediterranean cities”

INNOMED-UP

A\_A.2.2\_0172

Finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020

<N° di identificazione del contratto>

(il ‘contratto’)

**Tra**

**CRESM - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione**

Cooperativa sociale

C.F. 00713310829 – P.I. 01743960815

con sede in Gibellina, Via Empedocle, 5A

rappresentato da Alessandro La Grassa, nato a \_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ – Presidente e legale rappresentante, (‘il committente’)

da una parte,

**e**

Il <richiedente

Denominazione

Ragione Sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Indirizzo sede

Dati rappresentante legale>, [qui di seguito il ‘coordinatore’]

**[e]** (Se la concessione è per più beneficiari)

Il <co-richiedente (C.F. \_\_\_\_\_ – PARTITA IVA \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante;>

il quale ha dato delega al richiedente<sup>1</sup> di sottoscrivere il contratto, collettivamente definiti beneficiari]

dall’altra parte,

<sup>1</sup> Modello di delega presente nella domanda di partecipazione.

('le parti')

**Hanno convenuto quanto segue:**

### **Articolo 1 – Scopo**

1.1 Lo scopo del presente contratto è l'assegnazione di una sovvenzione da parte del committente per finanziare l'attuazione del progetto dal titolo: <titolo del progetto> .

1.2 Il beneficiario riceverà la sovvenzione alle condizioni stabilite nel presente contratto, di cui il beneficiario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente.

1.3 Il beneficiario accetta la sovvenzione e si impegna ad eseguire in maniera responsabile l'implementazione dell'azione.

1.4 La lingua di questo contratto è l'italiano. In caso di traduzione in un'altra lingua, prevale la versione in italiano.

### **Articolo 2 — Periodo di implementazione del progetto**

2.1 Il presente contratto entra in vigore alla data in cui la seconda delle due parti avrà firmato.

2.2 L'attuazione del progetto comincerà il giorno successivo a quello in cui la seconda delle due parti avrà firmato.

2.3 Il periodo di implementazione del progetto, come previsto nell'Allegato I, è <numero di mesi (max. 5)>.

2.4 Il periodo di esecuzione del presente contratto termina con il pagamento del saldo da parte del committente e, in ogni caso, al più tardi 2 mesi dopo la fine del periodo di implementazione così come indicato nell'articolo 2.3.

### **Articolo 3 — Budget della sovvenzione**

3.1 I costi totali ammissibili totali stimati ammontano a euro <importo>, come indicato nell'Allegato II.

3.2 Il committente si impegna a finanziare un importo massimo di euro <importo>.

3.3 Un massimo del 7% dell'importo totale dei costi ammissibili diretti può essere imputato tra i costi indiretti.

## Articolo 4 — Rendicontazione e modalità di pagamento

4.1 Il beneficiario della sovvenzione [o coordinatore] dovrà presentare il rapporto narrativo e il report finanziario entro 1 mese dopo la fine del periodo di rendicontazione, utilizzando il modello fornito dal committente.

4.2 I pagamenti verranno effettuati come segue:

[Per il Lotto 1. Prodotti pilota innovativi (O 5.2)]

- Prefinanziamento iniziale: 30% entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto;
- Secondo anticipo: 40% sarà erogato alla presentazione dei primi risultati del pilota;
- Saldo dell'importo della sovvenzione: 30% alla presentazione finale del prodotto progettato e realizzato in ottemperanza alle linee guida e all'accettazione della relazione finale da parte del committente.]

[Per il Lotto 2. Voucher per l'innovazione (O 6.2)]

- Prefinanziamento iniziale: 30% entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto;
- Saldo dell'importo della sovvenzione: 70% dopo l'acquisto delle attrezzature e dell'accettazione della relazione finale da parte del committente.]

[Per il Lotto 3. Schemi di mentorship transfrontaliera (O 6.3)]

- Prefinanziamento iniziale: 30% entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto;
- Saldo dell'importo della sovvenzione: 70% alla presentazione dei risultati della mentorship e dell'accettazione della relazione finale da parte del committente.]

Inoltre, l'ammontare del saldo sarà determinato considerando quanto segue:

- Se la valutazione del progetto e dei suoi risultati è positiva, analizzando i report narrativi e finanziari, al beneficiario(i) è trasferita la quota rimanente della sovvenzione.
- Se la valutazione del progetto e dei suoi risultati è negativa, il beneficiario(i) è convocato da un comitato preposto ad hoc per accertare i problemi riscontrati. Il comitato è composto da 3 componenti del committente. Se i risultati della convocazione sono favorevoli, il beneficiario(i) del progetto riceve il saldo della sovvenzione rispetto ai report finanziari e narrativi presentati. Se il risultato espresso dal comitato è negativo, sono concessi 15 giorni al beneficiario(i) per integrare quanto riscontrato. Se dopo questi giorni, non è fornito un adeguato riscontro, la sovvenzione può essere parzialmente ridotta o totalmente revocata.
- Se una spesa non è finanziariamente o tecnicamente rendicontata in maniera opportuna, il progetto può essere revocato o gli importi ridotti. Se i costi del personale non sono tecnicamente rendicontati in maniera opportuna, una riduzione o rigetto dei costi del personale verrà applicata come previsto dal progetto di cui all'allegato I. Il beneficiario(i) deve fare riferimento ai capitoli 4 e 7 del PIM ed i rispettivi allegati.

## Articolo 5 - Obblighi generali e responsabilità

5.1 Il beneficiario della sovvenzione [o coordinatore] implementa il progetto con i requisiti necessari, efficienza, trasparenza e diligenza, in linea con i principi di sana gestione finanziaria.

5.2 [Il coordinatore agisce in collaborazione con altri beneficiari individuati nella Descrizione dell'azione. Questi partner partecipano all'attuazione dell'azione] e i loro costi sono ammissibili allo stesso modo di quelli sostenuti dal beneficiario].

5.3 nel caso di co-richiedenti presenti [Il richiedente della sovvenzione [o coordinatore] agisce in partenariato con altri enti identificati nella descrizione del progetto (Allegato I). Questi partner prendono parte all'esecuzione del progetto] e i loro costi sono riconoscibili nello stesso modo di quelli sostenuti dal richiedente].

5.4 Né il committente né l'Autorità di gestione del programma possono in alcun caso essere ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni derivanti dal progetto. La sola responsabilità nei confronti di terzi sarà assunta dal [richiedente] nel caso di co-richiedenti [dal richiedente e dai suoi partner].

## Articolo 6 – Ruoli e responsabilità

Il [richiedente] nel caso di co-richiedenti [richiedente ed i suoi partner] della sovvenzione deve:

- a. Monitorare che l'azione sia attuata in conformità con il contratto;
- b. nel caso di co-richiedenti [assicurare il coordinamento con tutti i partner ed essere l'intermediario di tutte le comunicazioni con il committente];
- c. è responsabile di fornire tutti i documenti e le informazioni richieste sia dal committente che dall'Autorità di Gestione;
- d. informa il committente di qualsiasi evento che possa pregiudicare o ritardare l'attuazione del progetto;
- e. informa il committente di qualsiasi cambiamento rilevante di natura giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà;
- f. ha la responsabilità di fornire tutta la documentazione necessaria in caso di audit, verifiche, visite di monitoraggio o valutazioni da parte degli organi competenti, come previsto dall'articolo 10;
- g. è l'unico destinatario dei pagamenti da parte del committente nel caso di co-richiedenti [e assicura che i relativi pagamenti sono fatti ai co-richiedenti senza alcun giustificato motivo].

## Articolo 7 – Modifica del contratto di sovvenzione

7.1 Il presente contratto ei suoi allegati possono essere modificati durante il periodo di implementazione. Eventuali modifiche devono essere riportate per iscritto in un addendum.

7.2 La modifica non può avere lo scopo o l'effetto di apportare modifiche tali da rimettere in discussione la decisione di sovvenzione o essere contrarie alla parità di trattamento.

7.3 Modifiche del nome, indirizzo, conto corrente bancario, forma giuridica o legale rappresentante possono essere comunicate e non sono considerate modifiche del contratto e non necessitano di addendum.

7.4 La richiesta delle modifiche deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, fatte salve circostanze particolari debitamente motivate ed accettate dal committente.

## Articolo 8 – Cessazione del contratto

8.1 Il committente può risolvere il presente contratto senza alcun indennizzo finanziario nei confronti delle parti quando:

- a. Il beneficiario della sovvenzione nel caso di co-richiedenti [il coordinatore] non adempie, senza giustificato motivo, a qualsiasi obbligo sostanziale previsto dal presente contratto e, dopo aver ricevuto avviso di adempiere a tali obblighi, continua a non farlo o non fornisce una spiegazione soddisfacente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- b. Il beneficiario della sovvenzione nel caso di co-richiedenti [il coordinatore] e, in caso di persone giuridiche, le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo rientrano in una qualsiasi delle situazioni di esclusione, ai sensi dell'art. 52.2.vi del Regolamento di attuazione ENI CBC<sup>2</sup>;
- c. un cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o della proprietà del beneficiario della sovvenzione nel caso di co-richiedenti [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] influisce

---

<sup>2</sup> Regolamento CE 897/2014

in modo sostanziale sull'attuazione del progetto o rimette in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione;

d. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] non ha adempiuto ad obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali al pagamento delle tasse, o ad ogni altro obbligo sostanziale previsto dalle disposizioni di legge del Paese in cui è stabilito;

e. Il committente o l'Autorità di gestione hanno la prova che il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] o qualsiasi entità o persona correlata, ha commesso errori sostanziali, frode o corruzione nell'attuazione del progetto, compreso il conflitto di interessi.

8.2 **nel caso di co-richiedenti** [In casi debitamente giustificati, la partecipazione di un partner può essere interrotta anche dal coordinatore, che agisce per conto del partenariato. A tal fine, il coordinatore comunica al committente i motivi della cessazione e la data in cui essa avrà effetto, nonché la riassegnazione delle attività o la sua eventuale sostituzione. Se il committente è d'accordo, il contratto sarà modificato di conseguenza].

8.3 Gli obblighi di pagamento del saldo committente si concludono 2 mesi dopo la conclusione del periodo di attuazione, previa accettazione della relazione finale da parte del committente. Nel caso in cui gli importi rendicontati dal beneficiario e riconosciuti non siano sufficienti a colmare il pre-finanziamento ricevuto, il beneficiario si impegna a restituire la somma non spesa.

## **Articolo 9 – Costi eligibili**

9.1 I costi eligibili sono i costi reali sostenuti e pagati tramite sistemi tracciabili dal beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner], che sono conformi alle regole del programma e soddisfano i seguenti criteri:

- a. sono sostenuti durante l'attuazione del progetto e pagati prima della presentazione della relazione finale;
- b. sono indicati nel budget del progetto;
- c. sono necessari per l'attuazione del progetto;
- d. sono identificabili e verificabili, in particolare essendo registrati nella contabilità del beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner];
- e. sono conformi ai requisiti della normativa fiscale e sociale applicabile;
- f. sono ragionevoli, giustificati e soddisfano il requisito di una sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'economia e l'efficienza;
- g. sono supportati da adeguati documenti giustificativi.

9.2 Sono ammissibili solo i costi relativi alle categorie di costo identificate nel budget. Dazi, tasse e oneri, inclusa l'IVA non sono ammissibili nei paesi partner di CBC. L'IVA è ammissibile negli Stati membri dell'UE quando questa non è recuperabile.

9.3 Se l'attuazione dell'azione richiede l'appalto di servizi, beni o lavori, la procedura di individuazione dell'affidatario deve attenersi alle istruzioni sugli appalti stabilite dal Programma.

## **Articolo 10 – Sistema di contabilità e controllo**

10.1 Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve tenere una contabilità accurata e regolare dell'attuazione del progetto utilizzando un adeguato sistema di contabilità come, per esempio, contabilità a partita doppia.

10.2 La contabilità deve consentire una facile tracciabilità, identificazione e verifica delle entrate e delle spese relative al progetto.

10.3 Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve garantire che la relazione finanziaria possa essere facilmente riconciliata con la relativa contabilità.

10.4 Il committente e qualsiasi altro organismo competente in base al suo contratto di sovvenzione si riserva il diritto di verificare la conformità dei fondi del progetto alle regole del programma e le disposizioni del presente contratto. A tale scopo, il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve adottare tutte le misure atte a facilitare il suo operato e dare accesso a tutti i locali, documenti e informazioni richieste.

## **Articolo 11 – Registrazione e conservazione dei documenti**

11.1 Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] conserva la documentazione, la contabilità e i documenti giustificativi relativi al presente contratto per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del programma, ovvero almeno fino al 31 dicembre 2029. L'autorità di gestione informa il Comune di Prato della data di suddetto pagamento del saldo.

11.2 Tutti gli atti e i documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati, in modo da facilitarne l'esame da parte dell'organismo competente. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] informa della loro posizione precisa.

11.3 Oltre alle relazioni di cui all'articolo 4, i documenti a cui si fa riferimento in questo articolo comprendono, tra l'altro:

- a. Registrazioni contabili (informatiche o manuali) dal sistema contabile come contabilità generale, libri contabili secondari e conti dei salari, registri delle immobilizzazioni e altre informazioni contabili pertinenti;
- b. Prova delle procedure di appalto come documenti di gara, offerte di offerenti e relazioni di valutazione;
- c. Prova di impegni quali contratti e moduli d'ordine;
- d. Prova dell'erogazione di servizi quali rapporti approvati, fogli presenze, biglietti di trasporto, prova della partecipazione a seminari, conferenze e corsi di formazione (compresa la relativa documentazione e il materiale ricevuto, certificati) ecc.;
- e. Prova di ricezione della merce come bolle di consegna dai fornitori;
- f. Prova di completamento dei lavori, come certificati di accettazione, insieme a immagini;
- g. Prova d'acquisto come fatture e ricevute;
- h. Prova di pagamento come estratti conto bancari, avvisi di addebito, prova di liquidazione da parte dell'appaltatore;
- i. Prova che le tasse e/o l'IVA che sono state pagate non possono essere effettivamente recuperate;
- j. Per le spese di carburante, un elenco riepilogativo della distanza percorsa, del consumo medio dei veicoli utilizzati, dei costi del carburante e delle spese di manutenzione;
- k. Registri del personale e delle buste paga come contratti, buste paga e fogli presenze, con indicazione del lavoro effettivamente svolto, valutati sulla base dei prezzi unitari per fascia di tempo lavorata verificabile e suddivisi in stipendio lordo, oneri sociali, assicurazione e salario netto;
- l. Non saranno accettati pagamenti in contanti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce un caso di violazione di un obbligo sostanziale ai sensi del presente Contratto.

## **Articolo 12 – Irregolarità e recuperi**

12.1. Le irregolarità possono essere segnalate durante l'attuazione del progetto e dopo la sua chiusura da parte di qualsiasi autorità, entità o persona coinvolta nella gestione e/o attuazione del Programma, informatori o altri organismi e individui, compresi quelli anonimi. Per irregolarità si intende qualsiasi importo indebitamente pagato al beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] secondo le disposizioni del presente Contratto e del regolamento del Programma, a causa di errori o frodi ad essi imputabili.

12.2. In caso di accertata irregolarità, l'Autorità di Gestione provvede al recupero delle somme indebitamente versate dal committente quale beneficiario del progetto, secondo quanto previsto dagli

articoli da 74 a 76 del Reg. (UE) 897/2014. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner], si impegna a restituire al committente gli importi indebitamente pagati.

12.3 I pagamenti già fatti al beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] non precludono la possibilità per l'Autorità di Gestione di emettere una procedura di recupero a seguito di una relazione di verifica della spesa, un controllo, un audit o un'ulteriore verifica sulla richiesta di pagamento del committente.

12.4 Se un recupero è giustificato ai sensi del presente contratto, il beneficiario della sovvenzione coinvolto **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] si impegna a rimborsare tali importi, entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, il documento con cui l'Autorità di Gestione richiede l'importo dovuto.

### **Articolo 13 – Conflitto d'interesse e buona condotta**

13.1 Ai fini del presente contratto, per conflitto di interessi si intende qualsiasi situazione in cui vi sia una divergenza tra l'adempimento delle responsabilità ai sensi del presente Contratto di sovvenzione da parte delle Parti e l'interesse privato delle persone coinvolte nel contratto, che può influire negativamente sull'esercizio imparziale ed obiettivo delle funzioni di qualsiasi soggetto coinvolto nell'attuazione/verifica/controllo/audit del presente Contratto, per motivi relativi alla famiglia, alla vita affettiva, all'affinità politica o di nazionalità, l'interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un altro soggetto.

13.2. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] adotta tutte le misure necessarie per prevenire o porre fine a qualsiasi situazione che possa compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva del presente Contratto. Tale conflitto di interessi può sorgere in particolare a causa di interessi economici, affinità politiche o di nazionalità, legami familiari o affettivi o qualsiasi altra connessione rilevante o interesse condiviso.

13.3. Qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto deve essere notificato per iscritto al committente senza ritardo. Nel caso di tale conflitto il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] adotterà immediatamente tutte le misure necessarie per risolverlo. Il committente si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano adeguate e, se necessario, può richiedere l'adozione di misure aggiuntive.

13.4. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] garantisce che il suo personale, compresi i suoi dirigenti, nonché il personale dei suoi partner, non si trovi in una situazione che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi. Fatti salvi i suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] sostituisce, immediatamente e senza indennizzo da parte del committente, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.

13.5. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve rispettare i diritti umani e la legislazione ambientale applicabile, compresi gli accordi ambientali multilaterali, nonché le norme fondamentali del lavoro concordate a livello internazionale.

### **Articolo 14 – Riservatezza**

14.1 Il committente e il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] si impegnano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, qualunque sia la loro forma, divulgata per iscritto o oralmente in relazione all'esecuzione del presente Contratto e identificate per iscritto come riservata fino ad almeno 5 anni dopo il pagamento del saldo. I dati utilizzati a fini di visibilità di cui all'articolo 15, nonché per informare e promuovere l'utilizzo dei fondi ENI CBC, non sono considerati riservati.



14.2 Le Parti non si assumono alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni sul Contratto se le informazioni sono state divulgate con l'accordo scritto dell'altra Parte o se la Parte è stata legalmente obbligata a divulgare le informazioni.

14.3 Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] non deve utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, salvo diverso accordo con il committente.

14.4 L'Autorità di Gestione e la Commissione Europea hanno accesso a tutti i documenti trasmessi al committente e mantengono lo stesso livello di riservatezza.

## Articolo 15 – Visibilità

15.1 Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l'Unione Europea ha finanziato o cofinanziato l'azione. Tali misure devono essere conformi alle regole di visibilità del Programma, nonché a eventuali regolamenti/requisiti nazionali in materia di visibilità, a seconda dei casi.

15.2 In particolare il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] indica il progetto, il nome del progetto del committente e il contributo finanziario dell'Unione europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali del progetto, nelle sue relazioni e in qualsiasi interazione con i media. Riporta il logo dell'UE e del Programma ovunque appropriato.

15.3 Qualsiasi avviso o pubblicazione da parte del beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] in merito al progetto, comprese quelle svolte in occasione di conferenze o seminari, deve specificare di aver ricevuto un finanziamento dell'UE. Qualsiasi pubblicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso internet, deve includere la seguente dichiarazione: *“Questo documento è stato prodotto con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità di <nome del beneficiario della sovvenzione o nome del partner> e non possono in alcun caso essere considerati riflettenti la posizione dell'Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma o del <committente>.”*.

15.4. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] autorizza il committente, l'Autorità di Gestione e la Commissione europea a pubblicare il proprio nome e indirizzo, nazionalità, oggetto della sovvenzione, durata e ubicazione, nonché l'importo massimo della sovvenzione.

## Articolo 16 – Proprietà e utilizzo dei risultati e dei beni

16.1. La proprietà, il titolo e i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati del progetto, le relazioni e gli altri documenti ad essi relativi saranno conferiti al beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner].

16.2. Fatto salvo l'articolo 16.1, il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] conferisce al committente, all'Autorità di Gestione e alla Commissione Europea il diritto di utilizzare liberamente, e nel modo che ritiene più opportuno, tutti i documenti derivanti dal progetto, qualunque sia la loro forma, e nello specifico, ne consente l'archiviazione, la loro traduzione, visualizzazione, riproduzione con qualsiasi procedura tecnica, di pubblicazione o comunicazione con qualsiasi mezzo, purché non violi i diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.

16.3. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve garantire di avere tutti i diritti per utilizzare i diritti di proprietà intellettuale preesistenti necessari per attuare il presente contratto.

16.4 Nel caso in cui, un una fotografia o un filmato, siano presenti persone fisiche, il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve presentare, nella

relazione inviata al committente, una dichiarazione in cui si affermi che tali persone autorizzano l'uso delle loro immagini per le modalità indicate. Quanto sopra non si riferisce a fotografie scattate o filmati girati in luoghi pubblici in cui membri casuali del pubblico sono identificabili solo in via ipotetica e a persone pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

16.5. In nessun caso l'uso finale delle attrezzature, dei veicoli e delle forniture acquisite tramite il budget del progetto, può comprometterne la sostenibilità.

## **Articolo 17 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**

17.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese del committente, ovvero l'Italia.

17.2. Le parti del presente Contratto faranno tutto il possibile per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro durante l'esecuzione del presente Contratto. A tal fine, comunicano per iscritto le loro posizioni e ogni soluzione che ritengono possibile e si incontrano su richiesta dell'uno o dell'altro. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] e il committente devono rispondere entro 20 giorni alla richiesta di composizione amichevole inviata. Decorso tale termine, ovvero se il tentativo di conciliazione amichevole non abbia prodotto accordo entro 60 giorni dalla prima richiesta, il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] oppure il committente possono notificare all'altra parte di considerare la procedura fallita.

17.3. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la controversia può di comune accordo tra il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] e il committente essere sottoposta a conciliazione dall'Autorità di Gestione. In caso di mancato accordo entro 60 giorni dall'apertura della procedura di conciliazione, ciascuna parte può notificare all'altra di ritenere che la procedura sia fallita.

17.4. In caso di fallimento delle procedure di cui sopra, ciascuna parte del presente Contratto, può sottoporre la controversia al tribunale di Palermo.

## **Articolo 18 – Protezione dati**

18.1. Tutti i dati personali menzionati nel Modulo per la domanda di sovvenzione, nel Contratto di Sovvenzione e i suoi allegati e in ogni altro documento previsto nell'ambito dell'affidamento del Contratto di sovvenzione saranno raccolti e trattati dal committente nel rispetto dei termini e delle indicazioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), come specificato nella "Nota informativa sul trattamento dei dati personali secondo il GDPR" del Programma.

Tutti i dati personali in possesso del committente e/o raccolti nell'ambito della negoziazione, firma e attuazione del Contratto di sovvenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla firma ed esecuzione del Contratto stesso, nonché per le attività di informazione e di comunicazione svolte dal committente e dall'Autorità di Gestione nell'ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo.

I dati personali raccolti dal committente potranno essere comunicati ad enti o soggetti esterni che svolgono attività o funzioni strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di sovvenzione e alle attività di informazione e comunicazione del Programma. Nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione del Programma, alcuni di questi dati possono essere diffusi anche attraverso il sito web del Programma o altri strumenti informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia applicabili al Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo.

18.2. Il beneficiario della sovvenzione **nel caso di co-richiedenti** [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner] deve limitare l'accesso e l'utilizzo dei dati personali a quanto strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio del presente Contratto e deve adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a preservare la massima riservatezza e limitare l'accesso a tali dati, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation).

## Articolo 19 – Indirizzi di contatto

Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere prodotta in forma scritta, riportare il titolo del progetto ed essere inviata ai seguenti indirizzi:

### Per il committente

CRESM - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione

Via Empedocle, 5A

91204 - Gibellina (TP)

[cresm@pec.it](mailto:cresm@pec.it)

Le copie dei documenti di cui sopra, e la corrispondenza di qualsiasi altra natura, devono essere inviate a:

Per il beneficiario della sovvenzione nel caso di co-richiedenti [coordinatore]

<nome completo e indirizzo del beneficiario del progetto nel caso di co-richiedenti [coordinatore]>

## Articolo 20 — Allegati

20.1 I seguenti documenti sono allegati alle presenti condizioni speciali e costituiscono parte integrante del contratto:

Allegato I: Modulo per la domanda di sovvenzione.

Allegato II: Budget.

Documento redatto in due originali, un originale per il committente e un originale per il beneficiario della sovvenzione nel caso di co-richiedenti [coordinatore o qualsiasi dei suoi partner]

### **Per il beneficiario della sovvenzione <sup>3</sup>**

Nome

Titolo

Firma

Data

### **Per il committente**

Nome

Titolo

Firma

Data

---

<sup>3</sup> Come da mandato conferito al coordinatore, (vedi modulo di domanda), il coordinatore firma il presente contratto anche per conto degli altri beneficiari (co-richiedenti), che, pertanto, non hanno bisogno di firmare individualmente il presente contratto per divenirne parti.